

STATUTO

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BORGIO VEREZZI SV VIA
BOTTASSANO 1

Numero REA: SV - 216210

Codice fiscale: 01792610097

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B' Rep. 30887/16588

STATUTO

"CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione - Durata - Sede - Scopo

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile nonché del D.Lgs. 112/2017, un consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE IMPRESA SOCIALE", più avanti per brevità semplicemente "consorzio".

Il Consorzio è costituito tra imprese, individuali o collettive, anche nell'ambito del no profit, che esercitano attività turistico - ricettiva, sportiva (in particolare nel settore dell'outdoor), commerciale, negli ambiti della ristorazione ed agricolo-forestale, sul territorio del finalese.

Il Consorzio potrà svolgere, direttamente e/o attraverso i propri uffici, attività anche nei confronti di terzi (ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile).

ART. 2

DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); esso potrà essere prorogato od anticipatamente sciolto per espressa volontà dell'Assemblea, assunta con delibera straordinaria.

ART. 3

SEDE

Il Consorzio ha sede nel Comune di Borgio Verezzi. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo presso cui è stabilita la sede del Consorzio, nonché di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze).

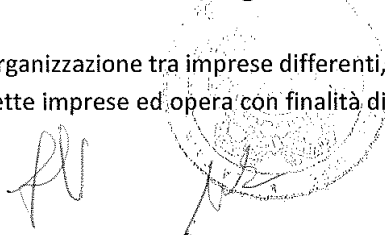
La sede non potrà trasferirsi in altro Comune se non previa delibera approvata dall'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

ART. 4

SCOPO CONSORTILE

Il Consorzio esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Il Consorzio è concepito come strumento di collaborazione ed organizzazione tra imprese differenti, volto a realizzare le più razionali ed opportune sinergie tra le dette imprese ed opera con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento delle loro attività.



In particolare, il Consorzio ha per oggetto le attività, da svolgersi per conto e nell'interesse dei consorziati, di promozione, progettazione, sviluppo e realizzazione di iniziative finalizzate a valorizzare il territorio finalese ed il movimento outdoor sul territorio nazionale.

Il Consorzio agisce nell'interesse delle imprese operanti sul territorio finalese, che siano essi turistiche, sportive (in particolare nel settore dell'out-door), commerciali, agricole, di conservazione e promozione del territorio, di promozione di eventi sportivi e non. Il Consorzio si impegna a non svolgere attività che possano costituire concorrenza diretta o indiretta con quelle esercitate dai consorziati, salvo che tali attività siano espressamente deliberate dall'Assemblea o ritenute indispensabili per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consorzio per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. d), e), f), i), k), p), u) e v), a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio potrà svolgere attività di:

- promozione delle valenze economiche del territorio, mediante la partecipazione a fiere o "work shop" nazionali ed internazionali, campagne promozionali televisive o tramite stampa o altri mezzi di comunicazione, educational, iniziative promozionali, ecc.;
- provvedere alla realizzazione, stampa e distribuzione di materiale pubblicitario, anche in lingua straniera;
- realizzare ed eventualmente gestire servizi ed infrastrutture generali di fondamentale supporto al sistema economico locale, nonché terreni, sentieri e aree delimitate, al fine di svolgere attività "outdoor" (come ad es. arrampicata sportiva, ciclismo e mtb, hiking, trekking, etc.);
- partecipare ai processi locali d'informazione ed accoglienza turistica, anche attraverso la formazione di una piattaforma digitale di prenotazioni e gestione dei flussi turistici;
- attuare azioni di marketing territoriale d'impresa nonché attrarre investimenti produttivi;
- valorizzare il territorio, anche mediante lo sviluppo dei servizi legati all'attività culturale, all'attività sportiva "outdoor" ed al turismo congressuale, ai percorsi eno-gastronomici, anche tramite la sottoscrizione di convenzioni, contratti, comodati, affitti e locazioni;
- promuovere e realizzare collegamenti informatici, telematici e siti internet all'interno dell'area e con l'estero;
- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale e l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- contribuire alla organizzazione di corsi di studio e seminari aventi come obiettivo la formazione e l'istruzione professionale, anche con riferimento alla formazione di operatori esteri, sostenendo ed organizzando anche missioni di detti operatori in Italia;
- assumere ed esercitare compiti di commissionaria, per conto dei consorziati, per l'acquisto e, comunque, l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi occorrenti all'attività dei consorziati;
- svolgere attività di commercializzazione in genere, per conto delle imprese consorziate.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali (comprese l'importazione e l'esportazione), industriali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie con Banche, Istituti di Credito ed Organismi

Comunitari, comprese l'accettazione ed il rilascio di garanzie, anche reali, avalli e fidejussioni in genere, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo consortile; potrà anche (nei limiti di legge), assumere interessenze, quote, e partecipazioni in altri consorzi, associazioni, comitati e società, costituiti o da costituire, aventi oggetto e scopi analoghi, connessi od affini ai propri e ciò sia direttamente che indirettamente.

Prevvia delibera del Consiglio d'Amministrazione il Consorzio potrà aderire ad organizzazioni transnazionali, nazionali, regionali e provinciali di tutela, rappresentanza e coordinamento consortile e/o cooperativo, ad associazioni sportive dilettantistiche e no profit.

TITOLO II

I Consorziati

ART. 5

CONDIZIONI DI AMMISSIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio devono possedere il requisito di essere impresa, individuale o collettiva, anche nell'ambito del no profit, che esercita attività turistico - ricettiva, sportiva (in particolare nel settore dell'outdoor), commerciale, negli ambiti della ristorazione ed agricolo-forestale, presentare la domanda di ammissione per iscritto al Consiglio d'Amministrazione, specificando la natura individuale o collettiva dell'impresa, la sede della stessa, nonché l'eventuale deliberazione societaria che autorizza tale richiesta, la qualità della persona che sottoscrive la domanda e l'attività esercitata dalla stessa, versare la quota di ingresso nella misura tempo per tempo stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Gli aspiranti Consorziati dovranno dichiarare di essere a conoscenza del contenuto dello statuto in vigore al momento della domanda, nonché del regolamento interno e dovranno impegnarsi a rispettarli ed eseguirli integralmente. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio d'Amministrazione.

In caso di cessione dell'attività a qualsiasi titolo il Consiglio si riserva di valutare i requisiti del cessionario ai sensi del presente articolo: in caso di valutazione positiva, il consorziato cedente si impegna a far accettare all'acquirente la qualità di Consorziato con gli obblighi conseguenti, compreso il versamento della quota di ammissione e solo in caso contrario il cedente rimarrà obbligato nei confronti del Consorzio fino a quando non ne comunicherà l'intenzione di recedere nei limiti come più avanti indicati.

In caso di morte del consorziato impresa individuale, l'erede che succede nella titolarità e nell'effettivo esercizio dell'impresa subentra nel Consorzio; a tal fine l'erede sarà tenuto ad effettuare entro tre mesi dall'immissione in possesso dell'azienda la comunicazione al consorzio dell'avvenuta successione.

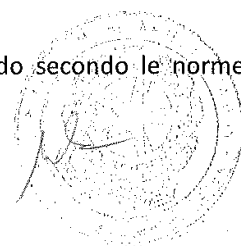
In caso di cessazione dell'attività dell'impresa si perde la qualità di consorziato.

La qualifica di consorziato obbliga al pagamento delle quote consortili.

La quota di partecipazione al fondo consortile non è trasferibile a terzi, salvo i casi previsti dal corrente articolo.

Ogni Consorziato ha diritto di:

- partecipare alle assemblee, esprimendo il proprio parere e votando secondo le norme stabilite nel presente statuto;



- eleggere ed essere eleggibile negli organi del Consorzio;
- utilizzare i servizi che il Consorzio intende predisporre per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
- partecipare al programma di attivazione, promozione e pubblicità che sarà disposto dall'organo Direttivo del Consorzio;
- recedere dal Consorzio a partire dal terzo anno successivo dalla sua costituzione o dalla adesione, ed ogni anno seguente, comunicando la propria intenzione di recedere mediante inoltro al Consiglio di Amministrazione di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Ogni Consorziato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente statuto e del regolamento Interno nonché le direttive degli organi consortili;
- dare il proprio apporto, anche personale, di iniziative ed idee per il buon esito delle campagne promozionali e pubblicitarie;
- contribuire secondo quanto stabilito nel presente Statuto alle spese per il raggiungimento degli obbiettivi del Consorzio anche per l'espletamento dei servizi resi nei confronti di tutti i Consorziati, ivi comprese le spese per la sede e ufficio del Consorzio.

I consorziati si impegnano, per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio e per un periodo di 12 mesi successivo alla cessazione del rapporto consortile, a non esercitare attività in concorrenza diretta o indiretta con quelle svolte dal consorzio, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell'Assemblea dei consorziati o dell'organo competente. Costituisce attività concorrenziale ogni iniziativa o progetto che, per natura, oggetto o finalità, si ponga in contrasto o in sovrapposizione con gli scopi statuari del Consorzio o con le attività che esso svolge direttamente o tramite terzi.

Non è consentita la rinuncia ai servizi ed alle prestazioni e alla partecipazione a determinate iniziative, per qualsiasi motivo, anche per il sottrarsi al pagamento della eventuale relativa quota di contributo, che dovrà essere in ogni caso pagato così come stabilito dagli organi consortili.

Il versamento dei contributi dovuti dai consorziati avviene secondo le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per il primo anno i pagamenti saranno effettuati all'atto della richiesta di adesione al consorzio. La stessa regola vale per i pagamenti dei nuovi consorziati che faranno richiesta di adesione durante l'esercizio sociale.

Nessun Consorziato può sottrarsi all'obbligo di provvedere ai versamenti di competenza, quand'anche rinunci, anche solo parzialmente, ad alcune attività e servizi del Consorzio.

L'attuazione da parte di un Consorziato o di un gruppo di Consorziati di separate singole campagne pubblicitarie o promozionali, anche se comportanti beneficio indiretto per il Consorzio, non darà mai diritto a rimborsi da parte del Consorzio né a compensazione con quote ad esso dovute.

ART. 6

ESCLUSIONE - RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione può escludere il consorziato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;

- b) che in qualunque modo danneggia o tenta di danneggiare il Consorzio o fomenti dissidi tra i consorziati;
- c) che, senza giustificato motivo, declina il conferimento di incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione di incarichi;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio;
- f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- g) che è soggetto a procedure concorsuali, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa, nonché dichiarato interdetto od inabilitato.

Nei casi d) ed e) il consorziato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

In particolare il mancato pagamento entro un mese dalla scadenza del versamento delle quote consortili annuali od eventuali altre richieste di contributi straordinari da parte dell'Assemblea espone il Consorzio moroso al recupero coattivo delle somme dovute maggiorate di una penale pari al 20% oltre agli interessi pari al tasso legale.

È ammesso il recesso di ciascun consorziato.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione con preavviso di otto giorni consecutivi che diverrà efficace alla scadenza del termine di preavviso.

In caso di recesso il Consorzio ha diritto alla restituzione della quota consortile inizialmente versata fatto salvo il recupero di eventuali morosità e che il Consorzio non abbia maturato perdite che ne precludano il rimborso.

I Consorziati receduti perdono, dal giorno in cui il recesso diviene efficace, ogni diritto alle prestazioni del Consorzio.

ART. 7

ACCRESIMENTO DELLE QUOTE

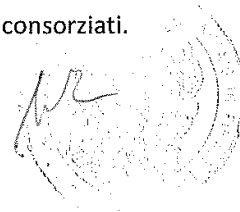
Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione al fondo consortile del consorziato receduto o escluso eventualmente non rimborsata si accresce proporzionalmente a quelle degli altri consorziati.

ART. 8

REGOLAMENTO INTERNO

I Consorziati si obbligano a rispettare il Regolamento Interno che verrà inizialmente redatto dal Consiglio di Amministrazione e che potrà essere modificato dall'Assemblea in sede ordinaria a maggioranza semplice.

In detto regolamento interno potranno essere previste diverse categorie di consorziati.



TITOLO III

Patrimonio sociale

ART. 9

IL FONDO CONSORTILE

Per il raggiungimento dell'oggetto il Consorzio si dota di un Fondo. Il fondo consortile è composto:

- dagli apporti in fase di ammissione nella misura stabilita sino al 31/12/2019, di euro 2.000,00 (duemila/00) e successivamente nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione da una quota spese per la promozione e la manutenzione del territorio che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, quota che per il primo anno dovrà essere corrisposta unitamente alla quota Consortile e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno;
- dagli eventuali contributi consortili annuali che verranno di anno in anno determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi e preventivi;
- dai contributi straordinari eventualmente richiesti per eventi o manifestazioni straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- dai beni o valori posseduti e dai loro interessi o rendite;
- dalle penalità comminate ai consorziati a norma del presente Statuto o Regolamento interno;
- dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altri enti pubblici locali e privati e da privati;
- da ogni altra entrata, compresi anche eventuali rimborsi spese per servizi che il Consorzio dovesse prestare a favore di associati o terzi ed eventuali sponsorizzazioni;
- dagli avanzi di gestione.

Il fondo Consortile garantisce le obbligazioni assunte verso i terzi. Qualora il Fondo consortile subisse delle perdite, l'Assemblea ordinaria ne potrà deliberare il suo reintegro da parte dei Consorziati.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono, pertanto, essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO IV

Esercizio sociale - Bilanci

Art. 10

ESERCIZIO SOCIALE

Ogni esercizio sociale inizierà il primo di gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11

BILANCI

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio consuntivo e del bilancio preventivo dell'anno successivo, depositandoli presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea affinché ogni consorziato ne possa prendere visione.

Il Consorzio deve inoltre tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il Bilancio preventivo annuale, approvato dall'Assemblea, costituisce piena prova, anche ai sensi degli artt. 633, 634 e seguenti del c.p.c. dell'esistenza e dell'ammontare del debito del consorziato e del suo obbligo di procedere al versamento.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o

1 aumentato nei limiti di cui al successivo comma.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

TITOLO V

Organi del Consorzio

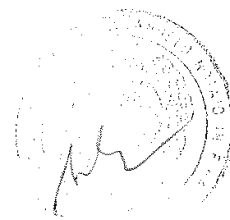
Art. 12

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;

fu



- il Presidente ed il Vicepresidente (o Vicepresidenti) del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Direttore.

Art. 13

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti i Consorziati che sono legittimati ad intervenire a condizione che abbiano versato la quota annua di partecipazione alle spese.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenterà tutti i Consorziati, i quali rimarranno obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità alla legge ed al presente Statuto.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun consorziato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica certificata).

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; può essere, inoltre, indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà fissarsi non oltre i successivi 8 (otto) giorni e non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta dei consorziati che rappresentino almeno il 30% degli stessi. In tale seconda ipotesi il Presidente convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore o, in sua mancanza, da una persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i Consorziati fatta eccezione nei casi in cui sia necessaria l'assistenza di un Notaio.

L'Assemblea potrà deliberare soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che siano presenti o rappresentati tutti i Consorziati, nonché tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Direttore. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il verbale delle Assemblee, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, è riportato su apposito libro che resta a disposizione dei consorziati.

Il verbale deve riportare tra l'altro, il nome dei Consorziati presenti o rappresentati per delega.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva la ripartizione delle spese effettuate secondo le norme statutarie e regolamentari;
- delibera in merito al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e del Direttore, li nomina e ne fissa i compensi;
- nomina i membri dell'Organo di Controllo;
- delibera su ogni altra questione attinente la vita del Consorzio che verrà sottoposta al suo esame;
- suggerisce direttive programmatiche e finanziarie dell'attività del Consorzio al Consiglio di Amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- delibera in aggiunta alle quote consortili annuali fissate dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Bilancio preventivo ulteriori quote straordinarie annue.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile ed opportuno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto del Consorzio, sulla trasformazione, sullo scioglimento del Consorzio e sulla sua liquidazione, sull'approvazione, modifica e/o integrazione del regolamento, nonché su ogni altra competenza ad essa attribuita dalla legge.

Costituzione e quorum deliberativi:

- l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sempre validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 60% dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei Consorziati e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Consorziato può farsi rappresentare in Assemblea con delega libera. In caso di Consorziati persone giuridiche la delega scritta è rilasciata dal legale rappresentante della società o dell'ente.

Ogni consorziato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi per decisione del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla Sede del consorzio purché in Italia.

Art. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo incaricato della gestione e dell'amministrazione ordinaria del Consorzio, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea. Esso ne gestisce i fondi, nel



rispetto di quanto deliberato dall'assemblea e di quanto previsto dallo Statuto per il raggiungimento dell'oggetto consortile e sarà composto da tre (3) a undici (11) membri (compreso il Presidente) nominati come segue: se il numero di consiglieri è uguale o maggiore di 7, un massimo di 3 membri possono essere rappresentanti di operatori il cui *core business* sia legato esclusivamente a prodotti outdoor e gli altri membri devono rappresentare operatori con attività diversificate o settori complementari, in modo da garantire un equilibrio tra le competenze e la rappresentatività degli interessi consortili. Se il numero di consiglieri nominati è, invece, compreso tra 5 e 6 membri, i rappresentanti di operatori il cui *core business* sia legato esclusivamente a prodotti outdoor possono essere massimo 2. Se, infine, il numero di consiglieri è inferiore a 5, può essere nominato un solo rappresentante di operatori il cui *core business* sia legato esclusivamente a prodotti outdoor.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare può:

- decidere sulle richieste di ammissione dei nuovi Consorziati;
- decidere sull'esclusione dei Consorziati;
- redigere il Regolamento Interno;
- assumere o licenziare impiegati e/o operai;
- conferire incarichi a tecnici e professionisti o Società di servizi;
- curare la riscossione anche coattiva dei contributi e dei corrispettivi dovuti al Consorzio;
- predisporre il Bilancio Consuntivo dell'esercizio sociale nonché il Bilancio Sociale;
- predisporre il Bilancio Preventivo sulla base del quale fissare le quote consortili annuali;
- stipulare contratti di appalto, finanziamento e mutuo;
- stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti Privati e Istituti di Credito;
- eseguire i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- curare la regolare tenuta dei libri sociali e fiscali nonché della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio;
- convocare quando lo ritiene opportuno l'Assemblea.

La durata dell'incarico è triennale, i membri possono essere scelti anche al di fuori dei Consorziati e possono essere rieletti.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Nel caso venga meno la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione, i consiglieri rimasti in carica possono procedere alla cooptazione di nuovi consiglieri fino al raggiungimento del

numero determinato dai soci in occasione dell'originaria nomina; i consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima assemblea dei soci che potrà anche nominare altri consiglieri o ratificare le cooptazioni del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui, invece, decada la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, decade l'intero organo. In questo caso i consiglieri superstiti dovranno convocare tempestivamente un'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e rimangono in carica fino a tal data.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario od opportuno, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

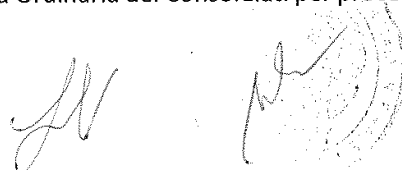
La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o posta elettronica certificata, spediti almeno 5 giorni prima della riunione e deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri. Le delibere si intendono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e delle sedute è redatto un verbale da cui risultino le dichiarazioni rese e le deliberazioni assunte.

Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo per due volte consecutive decade dalla carica. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or verification mark.

Il Consorziato moroso membro del Consiglio, decorsi trenta giorni dalla messa in mora è sospeso dalla carica dalla quale può venire dichiarato decaduto con delibera dell'Assemblea dei consorziati qualora non regolarizzi la propria posizione entro la prima seduta successiva del Consiglio.

Oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio debitamente documentate, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

ART. 15

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso, adempie a tutti i compiti che gli vengono affidati ed esercita i poteri e le facoltà che gli sono attribuite dal presente statuto, anche per delega degli altri consiglieri.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

All'interno dei membri del Consiglio oltre al Presidente e al Vice Presidente potrà essere nominato un Tesoriere, con la esclusiva funzione di provvedere alla gestione finanziaria del Consorzio.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, l'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo interno come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 112/2017.

L'organo di controllo è composto, a discrezione dell'assemblea, da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, osserva le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 del D.lgs. 112/17 e successive modificazioni.

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, dura in carica tre anni ed è riconfermabile.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il Consorzio superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, lo stesso è sottoposto a revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo nominato, purché composto da revisori legali e ove consentito dalla legge.

Art. 17

DIRETTORE DEL CONSORZIO

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio sono affidate ad un Direttore, con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. *del Consorzio -*

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Art. 19

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nel Consorzio: il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali il Consorzio terrà un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Il Consorzio assicurerà i volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del precedente comma.

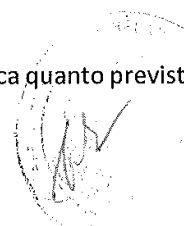
TITOLO VI

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

Art. 20

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.



TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 21

SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si scioglie al ricorrere di una delle cause previste dall'art. 2611 del Cod. Civ. In tal caso l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 11.6, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero tra i consorziati e tra i consorziati ed il Consorzio (che abbiano per oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale) saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati (entro 30 - trenta - giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente) dal Presidente della C.C.I.A.A., nel cui ambito ha sede la società.

I tre arbitri (così nominati) provvederanno (entro i successivi 30 - trenta - giorni) a designare il Presidente; nel caso di mancata nomina nel termine suddetto ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà, a maggioranza, entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e, eventualmente, anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità della sua ripartizione.

La presente "clausola" è applicabile anche alle controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Revisori (se nominati) ovvero nei loro confronti; per cui diverrà vincolante (per detti soggetti) con l'accettazione dell'incarico.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Sono applicabili, comunque, le disposizioni normative vigenti in materia. La soppressione o le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono (entro i successivi 90 - novanta - giorni) esercitare il diritto di recesso, ai sensi del precedente art. 14.

Art. 23

DISPOSIZIONI DI LEGGE

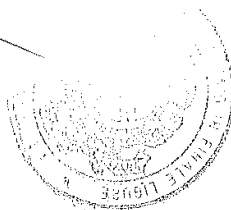
Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile ed alle norme di legge in materia di Impresa Sociale.

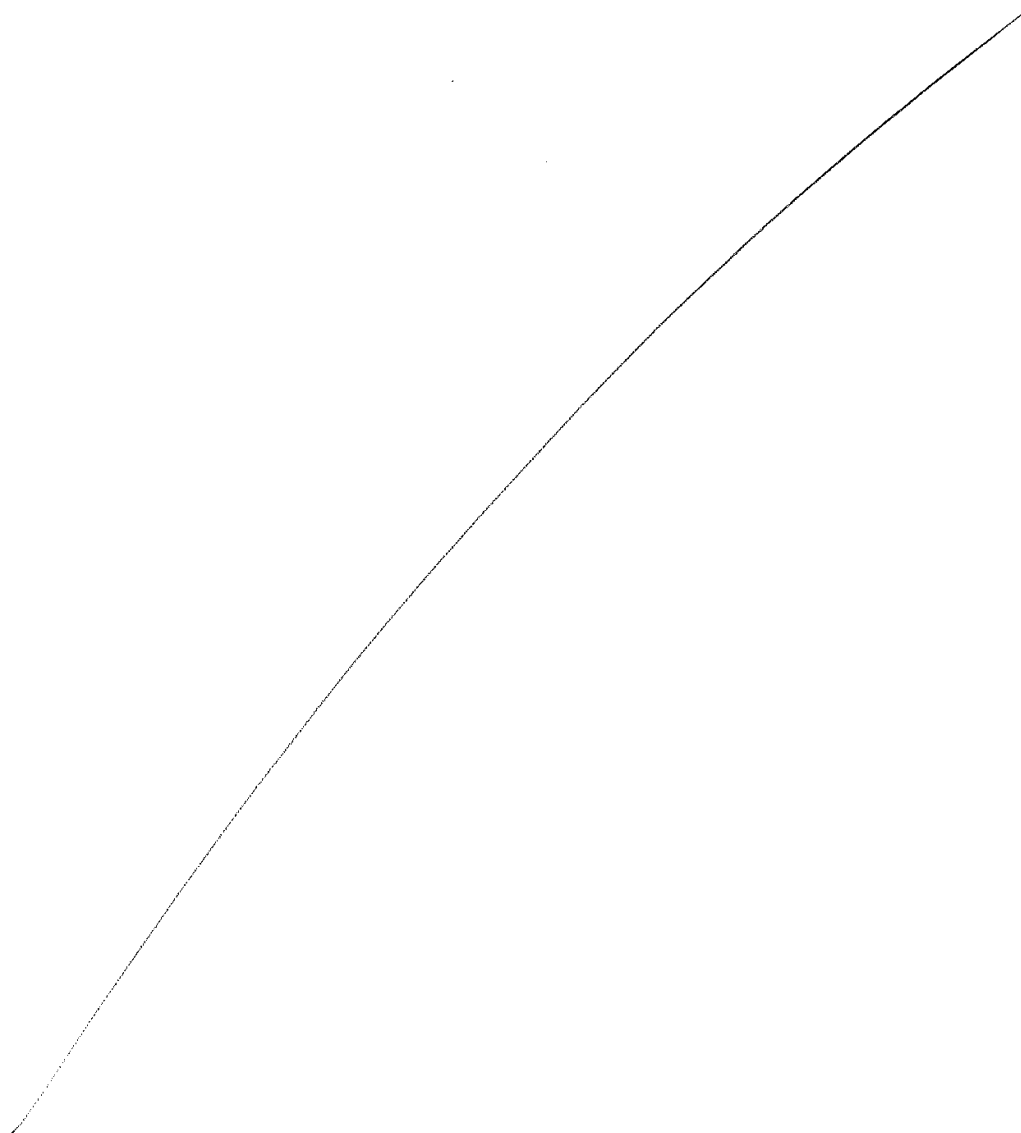
- 1/ sostituzione con "Il Consorzio"
- 2/ sostituzione con "fondo consortile"
- 3/ sede (nei limiti del presente statuto)
- 4/ dele "della società"
- 5/ sostituzione con "del Consorzio"
- 6/ sostituzione con "le somme versate nel fondo consortile"

Postille approvate

AM

hblanc





[illegible]